

Pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, d. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa	
Tadasuni	10.08.2020
Il Responsabile Servizi sociali, Cultura, Studio e Sport	
f.to D.ssa Antonella Deiana	
Attestato di Pubblicazione	
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.	
Tadasuni	18.08.2020
Il Segretario Comunale	
f.to Dott. Pietro Caria	

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tadasuni 18..8.2020
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Caria



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 11.08.2020

Oggetto:	Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (art. 12, comma 6, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).
----------	---

L'anno Duemilaventi, il giorno undici, del mese di Agosto, con inizio alle ore 19,45 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Porcu Mauro	Sindaco	X	
Monagheddu Vincenzo	Vice-Sindaco	X	
Flore Stefano	Assessore	X	
Sanna Elena	Assessore	X	
		4	=

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

PRESO ATTO che l’articolo 12 del citato decreto-legge 132/2014 prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

RILEVATO che all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, è prevista la riscossione di un diritto fisso da parte del Comune, come previsto dall’articolo 12, comma 6, del D.L. 132/2014;

ATTESO che il citato articolo 12, comma 6, al riguardo ha inserito il punto 11 bis alla tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, il quale dispone che “il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’Ufficiale di Stato Civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

RITENUTO quindi di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di Euro16,00;

ACQUISITI, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00 di seguito riportato;

Su conforme proposta del Settore Servizi Demografici;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di determinare nella misura di Euro 16,00 l’importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 previsto per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile;
2. di dare atto che lo stesso sarà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, ossia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del decreto legge 132/2014,

convertito con modificazioni dalla legge 162/2014.

Con separata votazione unanime **dichiara** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria